

richiesta di una delle parti, il responsabile del procedimento convoca le parti interessate per una udienza di discussione.».

11. L'art. 18 è così modificato:

a) al comma 1, il testo «dell'udienza di discussione oppure nelle precedenti fasi della procedura» è sostituito con le parole «del procedimento» e, dopo la parola «udienza» è introdotto il seguente testo: «ovvero a rivolgere loro apposite richieste istruttorie»;

b) al comma 2, dopo la parola «conoscitivi» è introdotto il seguente testo «anche ai sensi del comma 1»; dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «I documenti acquisiti sono integralmente accessibili per le parti, che in qualsiasi momento possono richiedere al responsabile del procedimento, anche per le vie brevi, di prenderne visione.».

12. L'art. 19 è così modificato:

a) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nel provvedimento decisorio l'Autorità, nel determinare rimborsi ed indennizzi, tiene conto del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione e può riconoscere anche il rimborso delle spese necessarie e giustificate per l'espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità.»;

b) al comma 7, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Alle decisioni adottate ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni dei precedenti commi da 3 a 6, ad eccezione dell'obbligo di pubblicazione sul Bollettino ufficiale. Nel caso in cui la funzione decisoria sia svolta dal Co.re.com. la delega al direttore può essere disposta conformemente alla normativa regionale.».

13. Al comma 1 dell'art. 21 dopo la parola «direzione» è aggiunto il seguente testo «ovvero al Co.re.com., nei casi di cui al comma 3 dell'art. 22».

14. L'art. 22 è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente «La definizione delle controversie di cui al presente regolamento, ad esclusione di quelle di cui all'art. 15, comma 5, è delegata ai Co.re.com, previa stipula di apposita convenzione.»;

b) al comma 3, dopo la parola «negativo», è aggiunto il seguente testo: «ai sensi dell'art. 14, comma 1»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «Al procedimento per la definizione della controversia si applicano, ove non espressamente derogate da apposite disposizioni del presente regolamento, le norme di cui al capo III e la funzione della direzione è svolta dalla struttura del Co.re.com.»;

d) dopo il comma 4 è introdotto il seguente comma 4-bis:

«4-bis. In caso di procedimenti riguardanti questioni di eccezionale rilevanza, su fattispecie non oggetto di precedenti pronunce da parte dell'Autorità, il Co.re.com., previa sospensione della procedura ai sensi dell'art. 18, comma 2, riferisce la questione all'Autorità, trasmettendo alla direzione la documentazione necessaria. In tali casi, l'Autorità può emanare un atto di indirizzo che è pubblicato nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità. La mancata risposta al Co.re.com. entro il termine

di sessanta giorni comporta l'automatica riassunzione del procedimento presso il medesimo Co.re.com.».

15. Al comma 1, dell'art. 23, dopo la parola «regolamento», è aggiunto il seguente testo: «ed i provvedimenti di definizione delle controversie adottati ai sensi dell'art. 22, comma 1,».

Art. 2.

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni dell'art. 1 non si applicano ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente delibera, risulti già pervenuta all'Autorità o al Co.re.com. la relativa istanza.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul sito web e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 14 settembre 2009

*Il presidente
CALABRÒ*

*I commissari relatori
D'ANGELO - NAPOLI*

09A13850

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 31 luglio 2009.


Fondo sanitario nazionale 2007 - Finanziamento per borse di studio in medicina generale - seconda annualità periodo 2006-2009 e prima annualità periodo 2007-2010. (Deliberazione n. 62/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 8 aprile 1988, n. 109, art. 5, che stabilisce, tra l'altro, che una quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente sia riservata all'erogazione di borse di studio per la formazione specifica in medicina generale, secondo la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 86/457 del 15 settembre 1986 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 che recepisce la direttiva CEE n. 86/457 la quale prevede che annualmente si provveda al finanziamento dei corsi di formazione specifica in medicina generale;



Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino e la disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 3 del decreto legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 467 e successive modificazioni ed integrazioni, che definisce gli oneri connessi ai corsi di formazione dei medici in medicina generale;

Visto l'art. 39, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1977, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute (ora Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali), l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la deliberazione dell'assegnazione delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, in favore delle regioni;

Tenuto conto che, a norma della legislazione vigente, vengono escluse dalla ripartizione le Regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e le Province Autonome di Trento e Bolzano mentre per la Regione Siciliana è stata operata la prevista riduzione del 44,09% prevista dall'art. 1, comma 831, della legge finanziaria 2007;

Visto l'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 il quale prevede che, per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, nonché il successivo art. 24 che prevede la durata triennale dei predetti corsi di formazione;

Vista la propria delibera del 28 settembre 2007, n. 97 (*Gazzetta Ufficiale* n. 272/2007) che ha accantonato la somma di 372.390.000 euro per il finanziamento degli interventi a destinazione vincolata, parte corrente del Fondo sanitario nazionale 2007, di cui 38.735.000 euro riservati al finanziamento delle borse di studio in medicina generale;

Tenuto conto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 6 luglio 1995, ha stabilito che il recupero dei finanziamenti per le borse di studio assegnati alle regioni e non utilizzati a causa del ritiro dai corsi da parte dei tirocinanti deve essere operato sull'importo riferito alle sole borse di studio e non anche alle spese di organizzazione dei corsi;

Vista la propria delibera 27 marzo 2008, n. 49 (*Gazzetta Ufficiale* n. 127/2008) relativa al ripartito della quota del Fondo sanitario nazionale annualità 2006 per il finanziamento per borse di studio in medicina generale che determina in 10.710.087 euro la somma complessiva da recuperare, fino al triennio 2001-2003, per i corsi conclusi in precedenza;

Tenuto conto che, a fronte di tale importo complessivo di 10.710.087 euro, viene recuperata con la presente delibera la somma di 6.316.951 euro, in quanto la parte residua pari a 4.393.136 euro sarà recuperata in sede di ripartizione del FSN 2008;

Tenuto conto che il citato finanziamento complessivamente disponibile per l'anno 2007, pari a 38.735.000 euro, è destinato per 19.651.429 euro al rimborso delle spese sostenute per le borse di studio e per 19.083.571 euro al rimborso delle spese di organizzazione;

Tenuto conto che, a norma della legislazione vigente, vengono escluse dalla ripartizione le Regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e le Province autonome di Trento e Bolzano, mentre per la Regione Siciliana è stata operata la prevista riduzione del 44,09 %;

Vista la proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali trasmessa con nota n. 0011947-P del 1° aprile 2009, concernente il finanziamento delle borse di studio in medicina generale, per la seconda annualità del periodo 2006-2009 e la prima annualità del periodo 2007-2010, ed, in particolare, il rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'organizzazione dei corsi e il pagamento delle borse di studio ai tirocinanti;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta 26 febbraio 2009;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2007, pari a 38.735.000 euro al netto del recupero di 6.316.951 euro operato per le finalità esposte in premessa, è ripartita tra le regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana la somma complessiva di 32.418.049 euro per il finanziamento delle borse di studio in medicina generale ed in particolare dei due bandi relativi alla seconda annualità del periodo 2006-2009 e alla prima annualità del periodo 2007-2010, come risulta dalla tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera.

Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali presenterà a questo Comitato, entro il 31 dicembre 2009, una relazione concernente il numero dei medici tirocinanti che hanno superato i corsi di formazione e che hanno trovato effettivi sbocchi lavorativi, con riferimento ai corsi conclusi entro il 2008.


Roma, 31 luglio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del Cipe: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti del 3 novembre 2009

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5, Economia e finanze, foglio n. 210



ALLEGATO

**RIPARTIZIONE QUOTA FSN 2007 PER FINANZIAMENTO CONSISTENNALI DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE
2^a ANNUALITÀ PERIODO 2006 - 2008 E 1^a ANNUALITÀ PERIODO 2007 - 2010 (BANDI REGIONALI)**

R E G I O N I	N° Tirocinanti da Bando	Assegnazioni senza recuperi su Borse di studio		Recuperi su Borse di studio		Assegnazioni per spese di organizzazione		Assegnazioni con recuperi su borse			
		2 ^a annualità triennio 2006 - 2009	TOTALE	Assegnazioni per borse di studio	TOTALE	Totali recuperi da effettuare- Delibera CFE 27/3/08 (*)	Recuperi effettuati su risorse 2007	Assegnaz. per borse al netto dei recuperi	Residui da recuperare con successiva proposta	Assegnazioni per borse di organizzazione	Assegnazioni per borse di studio
PIEMONTE	34	68	856.052	831.315	1.687.367	0	0	856.052	0	831.315	856.052
LOMBARDIA	100	200	2.517.800	2.445.044	4.962.844	0	0	2.517.800	0	2.445.044	2.517.800
VENETO	40	80	1.007.120	978.018	1.985.138	-1.498.212	1.007.120	0	-491.092	978.018	978.018
LIGURIA	25	50	629.450	611.261	1.240.711	-1.519.995	629.450	0	-390.545	611.261	0
EMILIA ROMAGNA	60	110	1.384.790	1.344.774	2.729.564	0	0	1.384.790	0	1.344.774	1.384.790
TOSCANA	68	68	136	1.712.104	1.662.630	3.374.734	-1.369.291	1.369.291	0	1.662.630	3.342.813
UMBRIA	22	22	44	553.910	537.910	1.091.826	-1.631.509	553.916	0	-1.077.593	537.910
MARCHE	25	50	629.450	611.261	1.240.711	-1.117.190	629.450	0	-487.740	611.261	0
LAZIO	85	85	170	2.140.130	2.078.288	4.218.418	-870.278	2.078.288	0	2.078.288	1.269.852
ABRUZZO	20	20	40	503.560	489.009	992.569	0	503.560	0	489.009	503.560
MOLISE	20	20	40	503.560	489.009	992.569	-595.933	503.560	0	-92.373	489.009
CAMPANIA	120	120	240	3.021.360	2.934.053	5.955.413	0	0	3.021.360	0	2.934.053
PUGLIA	85	85	170	2.140.130	2.078.288	4.218.418	0	2.140.130	0	2.078.288	2.140.130
BASILICATA	30	30	60	756.340	733.513	1.488.953	-1.622.203	563.137	0	733.513	563.137
CALABRIA	25	25	47	591.683	574.555	1.166.268	-1.945.776	591.683	0	-1.353.793	574.555
SICILIA	28	28	56	704.984	684.613	1.389.597	0	704.984	0	684.613	704.984
T O T A L I	787	774	1.561	19.651.429	19.083.571	38.735.000	-10.710.087	6.316.951	-4.393.156	13.334.478	32.418.049

(*) Calcolati fino al periodo 2001 - 2003 bandi DM 31/05/2001 compreso.

Per la Regione Siciliana è stata operata la ritenuta di legge del 44,09% sulle borse di studio previste dai bando pari a 50 per ciascuna annualità

09A13786

